



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1205 del 27/09/2021

**OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITA' ASSOLUTA E
PERMANENTE DIPENDENTE G. L. MATR. 223**

Proposta n. D14985-113-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. GIUSEPPE DE ROSA

SERVIZIO PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l'art.107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 150 del 07.09.2021 con cui lo scrivente è stata nominato Dirigente del Settore;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 14.09.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023;

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Personale che qui di seguito si riporta:

Il responsabile del servizio

Premesso:

- che in data 27.04.2021 con prot. n. 46350 il dipendente G. L., matr. 223, nato a Giugliano in Campania il 22.02.1957, assunto dal Comune di Giugliano in Campania in data 18.05.1992 ed inquadrato a tempo pieno ed indeterminato nella Cat. C, posizione economica C6, con il profilo di Istruttore di vigilanza, ha presentato istanza volta ad ottenere il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 08.08.1995 n. 335;

- che, in seguito a tale istanza si è provveduto a richiedere alla Commissione medica competente per territorio, con pec del 29.04.2021, la verifica dello stato di assoluta e permanente inabilità;

- che in data 20.09.2021, a seguito di visita medica espletata in data 16.09.2021, è stato trasmesso l'estratto del verbale di visita medico-collegiale n. 45792 del 16.09.2021, acquisito al protocollo dell'ente con n. 95686 del 20.09.2021, con il quale la Commissione medica di verifica, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati, ha dato il seguente giudizio relativamente al dipendente G. L.:

1. non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del D.Lgs. n. 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto;

2. non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 della legge 335/95;

3. la non idoneità di cui al punto 1, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;

4. la menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto 2 è ascrivibile alla prima categoria della Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981.

- che, non potendo mantenere in servizio il dipendente, atteso lo stato di inidoneità assoluta e permanente come dipendente della Pubblica Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 5 del

CCNL 21.05.2018, allo stesso è stato comunicato, in data 22.09.2021, la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01.10.2021;

- che il dipendente G. L., matr. 223, a seguito della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro dal 01.10.2021, ha presentato apposita istanza all'Inps, come attestato dalla ricevuta di presentazione depositata all'Ufficio del personale e relativa alla domanda n. 2112903200125 del 23.09.2021, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 97402 del 23.09.2021;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 4-bis del CCNL 06.07.1995, al dipendente va corrisposta l'indennità di mancato preavviso;

Dato atto che l'art. 12 del CCNL 09.05.2006, al comma 1, fissa i seguenti termini di preavviso:

- due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i dieci anni;

Considerato

- che il periodo di preavviso spettante al dipendente è pari a mesi quattro avendo lo stesso un'anzianità di servizio superiore a dieci anni;
- che allo stesso deve essere corrisposta un'indennità corrispondente alla retribuzione spettante per il periodo di preavviso mancato di mesi quattro;
- che da una verifica effettuata risulta che il dipendente G. L. ha usufruito di n. 5 giorni di ferie in più rispetto alle ferie maturate al 30.09.2021;
- che va trattenuto al dipendente l'importo di € 406,35 corrispondente a n. 5 (cinque) giorni di ferie usufruite e non maturate entro il 30.09.2021.

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 P.4.17.1.75 del 08.10.2012 in base al quale sono da ritenersi esclusi dal divieto di monetizzazione delle ferie posto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come l'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente G. L. matr. 223 a far data dal 01.10.2021, corrispondendo allo stesso l'indennità di mancato preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 12 del CCNL 09.05.2006, per un importo lordo di € 9.114,35 oltre oneri riflessi a carico dell'ente di € 2.943,93;

PROPONE

- di prendere atto dell'esito dell'accertamento sanitario medico-legale pervenuto con estratto di verbale della Commissione medica di verifica di Napoli n. 45792 del 16.09.2021, acquisito al protocollo riservato dell'ente con n. 95686 del 20.09.2021 che ha accertato per il dipendente G. L., matr. 223, la seguente situazione:

1. non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del D.Lgs. n. 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto;

2. non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 della legge 335/95;
3. la non idoneità di cui al punto 1, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
4. la menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto 2 è ascrivibile alla prima categoria della Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981.

- risolvere con decorrenza 01.10.2021 il rapporto di lavoro collocando a riposo il dipendente G. L.. matr. 223 nato a Giugliano in Campania 22.02.1957, inquadrato nella Cat. C, posizione economica C6, con il profilo di Istruttore di vigilanza, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 08.08.1995 n. 335;

- dare atto che alla suddetta data il dipendente avrà maturato un periodo di contribuzione utile ai fini pensionistici di 29 anni, 6 mesi e 14 giorni;

- corrispondere al suddetto lavoratore l'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 12 del CCNL 09.05.2006, pari a 4 mesi, per un importo di € 9.114,35 lordi, oltre oneri riflessi a carico dell'ente pari a € 2.943,93;

- trattenere al dipendente, dal su citato importo, la somma di € 406,35, corrispondente a n. 5 (cinque) giorni di ferie usufruite e non maturate entro il 30.09.2021.

- precisare che la spesa complessiva di € 12.058,28 comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Ente, graverà, per € 9.114,35 sul cap. 10108201 Missione 03 – programma 01 – Titolo 1 – Art. 1.01.01.01.002 impegno 106/2021, per € 2.169,21 sul cap. 10108301 Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1 – Art. 1.01.02.01.001 impegno 101/2021 e per € 774,72 sul cap. 10108303 Missione 01 – Programma 10 – Titolo 1 – Art. 1.02.01.01.001 impegno 138/2021

Il sottoscritto **Tesone Gianfranco, Responsabile del Servizio personale** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Gianfranco Tesone

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio sopra riportata

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/00

DETERMINA

Di approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta

Il sottoscritto **Dott. Giuseppe De Rosa, Dirigente ad Interim del Settore Affari Istituzionali** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Giuseppe De Rosa

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe De Rosa

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Li, Data 27/09/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.